

Ricorso proposto il 27 maggio 2003 da MAJA srl contro la sentenza pronunciata il 12 marzo 2003 dalla Seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/99, tra MAJA srl e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-238/03 P)

(2003/C 213/17)

Il 27 maggio 2003, la Società MAJA srl, con gli avvocati Paolo Piva del foro di Venezia, Roberto Mastroianni del foro di Cosenza e Guy Arendt del foro di Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 12 marzo 2003 dalla Seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/99, tra MAJA srl e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare siccome illegittima la sentenza del Tribunale di primo grado, II sezione, del 12 marzo 2003 e per l'effetto annullare il provvedimento gravato con il ricorso in primo grado;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi come generale norma.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado sia viziata per i motivi che seguono:

violazione del regolamento n. 4028/86⁽¹⁾ nonchè del regolamento di esecuzione n. 1116/88⁽²⁾, così come debbono interpretarsi anche alla luce della decisione «comitatologia»; difetto di motivazione e illogicità della medesima; violazione del principio del contraddittorio e del legittimo affidamento; illogicità e contraddittorietà manifesta; mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 33 Statuto della Corte CE come richiamato dall'art. 46 dello Statuto stesso; violazione del principio del diritto della difesa; violazione di legge e di forma sostanziali; violazione dei principi generali in tema di delega.

⁽¹⁾ GUL 376, 31.12.1986, pag. 7.

⁽²⁾ GUL 112, 30.04.1988, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), sezione amministrativa, con ordinanza 9 maggio 2003, nella causa la società di diritto olandese Merck, Sharp et Dohme B.V. contro lo Stato belga

(Causa C-245/03)

(2003/C 213/18)

Con ordinanza 9 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 giugno 2003, nella causa la società di diritto olandese Merck, Sharp et Dohme B.V. contro lo Stato belga, il Conseil d'État (Belgio), sezione amministrativa ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il termine di novanta giorni, che può essere prorogato di novanta giorni supplementari, di cui all'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia⁽¹⁾, debba essere considerato un termine semplicemente indicativo, oppure un termine imperativo, e, in quest'ultimo caso, quali siano le conseguenze del suo eventuale superamento riguardo alla risposta che deve essere fornita per una domanda d'iscrizione di un medicinale nell'elenco dei medicinali coperti dal regime di assicurazione malattia.

Se tale superamento debba essere interpretato nel senso che esso equivale all'iscrizione nell'elenco summenzionato.

⁽¹⁾ GUL 40, pag. 8.

Ricorso della Commissione delle comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 17 giugno 2003

(Causa C-258/03)

(2003/C 213/19)

Il 17 giugno 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Condou Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.